

ammaglierare gli uomini nell' arte del Governare, e in mezzo a tanta abbondanza di Cittadini, chiunque si talento, e si esperienza. Ringrazio della favorevole opinione di se concepita e di esser fatto sollevato a tal grado, e protetto, che quanto a lui potevano somministrare, e l'ingegno, e gli studi privati nel contemplare la gloria della Repubblica, tutto avea di buon animo contrariato, e compiacere al grande oggetto della sua destinazione. Da ciò non sperar egli, ne voler altro guiderdone, che quello del Pubblico Compiacimento, e di poter terminare la vita ne Congressi di 40. Quindi passò a render ragione, perché avea prodotta, e segnata una Legge regolativa dell' autonomia degli Inquisitori di Stato nella materia de' Nobili. Espose a ciò l'ordine obbligato, e dal Comanda Pubblico e dal giuramento di dover proporre la sua opinione in questo proposito. Questo dovere esserli ingiunto dal Decreto g. d. r. 1761. di sua istituzione al capo, e perché dovea fra pochi giorni, che fece leggere dal Tronconi, nella discrepanza dei pareri, e nei pericoli sommi nei quali vedeva la Repubblica Civile non aver potuto abbracciare l'opinione dei Re, perché nian regolamento offrendo, ed anzi aumentava quella infermità. Espose perciò aggiunti all' altra, che dal suo nome, pure fu segnata perché faceva in parte qualche regolazione, e più si avvicinava ai metodi Esattivi della Repubblica. Notò la differenza che interviene tra' Consigli, e Maggiori, e quanta subordinazione era dovuta ai primi dai secondi. Fecce pure una distinzione tra il correggere, e castigare, mostrando che il primo consisteva pena leggera, e il secondo pena grave. Disse che il correggere i Nobili può fare ancor in meno d'un Maggior, e utilità Pub. e se tanta privata, onde togliere i vizj nascenti, e comprimere le prime trasgressioni. Ma che il castigare poi era proprio del C. di X. al qual solo tal facoltà era demandata dalla Legge 1628. Vedersi chiaramente l' esempio di questa differenza nel Decreto dello stesso C. di X. 1710. 6. Fatto nella materia dell' Abito Patrizio, dove agli Inquisitori è data facoltà d' inquisire, e di correggere le trasgressioni, ma alla condizione, in caso di recidiva d' andare al C. di X. per li maggiori Castighi. Ciò palese ad evidenza la facoltà limitata, e la subordinazione del Maggior al Consiglio. Per queste cause e considerazioni nella sua proposizione demandargli le Offe de' Nobili alla cognizione del C. di X. e le trasgressioni leggeri esser date a correggere al Tribunale. Che poi l'ufficio di